

QUALI SONO GLI ATTI NORMATIVI IN VIGORE?

- Legge sulla salvaguardia della natura (ZON)
- Legge forestale (ZG)
- Legge sulla rete escursionistica (ZPlanP)



SANZIONI PRESCRITTE

Per le infrazioni di guida in un ambiente naturale, al trasgressore può essere comminata un'ammenda compresa tra 40 e i 1.000 EUR.

Per le infrazioni più gravi, oltre alla sanzione pecuniaria, al trasgressore può essere confiscato anche un veicolo a motore.

In caso di trasgressioni, chiamare:



POLICIJA.SI

Redatto da: Direzione di Polizia di Capodistria
Capodistria, 2024



MODALITÀ PER LA CIRCOLAZIONE NEGLI
AMBIENTI NATURALI

Dove (non) posso circolare?!

Circolazione dei velocipiedi

- Negli ambienti naturali, il transito dei velocipiedi è consentito su sentieri asfaltati, a meno che il proprietario o chi si occupa della manutenzione del sentiero non vi si oppongano (Art. 28.d (1) della Legge ZON).
- Il transito dei velocipiedi è consentito anche nelle aree sportive e ricreative previste anche per la circolazione dei velocipiedi (Art. 28.d (4) della Legge ZON).
- Il transito dei velocipiedi e la circolazione a cavallo sono consentiti su percorsi e su sentieri forestali appositamente marcati (Art. 40 (3) della Legge ZG).
- Il transito dei velocipiedi e dei mezzi a motore non è consentito su sentieri alpini, a meno che non si tratti di percorsi campestri o di piste forestali (Art. 19 della Legge ZPlanP).
- Il transito dei velocipiedi è consentito solamente su sentieri alpini designati dal Ministero su proposta di chi si occupa della manutenzione del sentiero (Art. 19 (3) della Legge ZPlanP).



Circolazione dei veicoli a motore

- Negli ambienti naturali, è vietato circolare, sostare, parcheggiare o organizzare competizioni con veicoli a motore, salvi i casi previsti dalla Legge (Art. 28.b (1) della Legge ZON).
- I veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati in una fascia a cinque metri di distanza dalla carreggiata, a meno che ciò non sia consentito dal proprietario del terreno o a meno che non sia vietato dalle norme del codice della strada (Art. 28b (4) della Legge ZON).
- Il transito dei veicoli a motore su strade e piste forestali è consentito solo in base a regole speciali (Art. 39 (2) della Legge ZG).
- **Per veicoli a motore** si intendono tutti i motoveicoli, le biciclette dotate di motore ausiliario e tutti gli altri mezzi di trasporto che consentono di superare la velocità di un pedone grazie alla potenza del proprio motore o alla potenza della propulsione di altri mezzi (Art. 28.b (2) della Legge ZON).

- **Un ambiente naturale** comprende tutte le entità viventi e non viventi di un'area non creata dall'uomo. Questa definizione comprende tutte le aree al di fuori degli insediamenti, delle strade pubbliche e di quelle non categorizzate, delle strade forestali, delle aree ricreative e sportive, delle reti di pubblica utilità e delle aree minerarie (Art. 28.b (3) della Legge ZON).
- Le manifestazioni e gli eventi pubblici che prevedono l'uso di veicoli a motore in un ambiente naturale sono consentiti solo previo rilascio di un'apposita licenza (Art. 28.c della Legge ZON).

Alcune altre norme nei boschi

- Ogni bosco ha un suo proprietario. Tieni presente che sei solo un ospite.
- Evita i cantieri forestali, in particolare quelli in cui avviene la raccolta del legname.
- Non gettare rifiuti nei boschi.
- Un falò fuori controllo può provocare incendi gravi ed estesi. Non accendere fuochi nei boschi.
- Gli animali del bosco hanno paura dell'uomo. Evita rumori molesti che potrebbero spaventarli.
- L'acqua è un bene prezioso. Il bosco depura e immagazzina l'acqua, mantenendola potabile. Non inquinare i corsi d'acqua.